Federazione Italiana Sport Equestri

R.G. TRIB. FED. N. 15/19
(PROC. P.A. 79/18)

IL TRIBUNALE FEDERALE

A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 15 aprile 2019, riunitosi presso i locali della Federazione Italiana Sport Equestri (FISE), così composto:
Avv. Lina Musumarra - Presidente
Avv. Gianpiero Orsino - Componente
Avv. Anna Cusimano - Componente Relatore
per decidere in ordine al deferimento della signora Patrizia Giacchero (Tessera Fise 003463/A)

PREMESSO CHE

- la Procura Federale della FISE, acquisita la segnalazione trasmessa dal Comitato Regionale Campania (con allegata querela depositata dal signor Gaetano Ambrosio presso la Procura di Nola nei confronti della signora Patrizia Giacchero), con atto di incolpazione depositato il 13 marzo 2019, e allegata produzione documentale, ha deferito la signora Patrizia Giacchero per rispondere della violazione dell'art. 1, comma 1 e comma 2 lett. d) del Regolamento di Giustizia FISE (d'ora in poi, per brevità, anche R.G.), per avere la stessa, all'interno della *chat* di gruppo *WhatsApp* "Rinascita Endurance", espresso dichiarazioni "*poco rispettose (...) nei confronti del sig. Gaetano Ambrosio*";
- visto l'art. 48 R.G., il Presidente del Tribunale Federale ha fissato l'udienza di discussione per il 15 aprile 2019, disponendone la comunicazione all'incolpata e alla Procura Federale;
- la signora Giacchero si è costituita, nei termini, con comparsa di costituzione nella quale, ammettendo di avere scritto il messaggio in questione, ha contestato che lo stesso fosse riferibile al signor Ambrosio;
- all'udienza del 15 aprile 2019, presenti il legale della Deferita e la Procura Federale, la causa è stata trattata;
- la Procura, riportandosi all'atto di incolpazione, ha concluso chiedendo l'applicazione della sanzione della sospensione per 15 giorni *ex* art. 6, lettere *d)*, *e), f)* R.G. e dell'ammenda di € 1.000, *ex* art. 6, lettera *c)* R.G.;
- la Difesa della Deferita, riportandosi agli atti, ha concluso per l'assoluzione della Deferita e, in subordine per l'applicazione di una pena minima, "*attesa anche la mancanza di volontà di indicare specificamente una persona*";
- il Tribunale Federale si è riservato per la decisione.

RILEVATO CHE

- il messaggio che ha dato origine al presente procedimento, scritto il 27 luglio 2018 nella *chat* di gruppo *WhatsApp* "Rinascita Endurance", composta da un centinaio di persone, così recita: "*io sono stufa di sentir pontificare uno che va in giro con lo stimolatore elettrico per maiali e lo usa sui cavalli. Ricordo bene la vergogna provata quando nel 2008, al mondiale in Malesia, i belgi ci mostravano le foto del soggetto in questione … penso di non dover aggiungere altro e di non dover più contribuire in alcun modo. Saluti a tutti*". Seguiva abbandono della *chat* da parte della signora Giacchero.
- Il messaggio di cui sopra è successivo a due messaggi del signor Ambrosio nei quali si legge "*Di assistenza ne basta una sola e buona se hai il cavallo… poi non credo nel modo più assoluto che questi siano più bravi di noi… Mai affermare cose, tipo io dico che non hanno tagliato… Allora perché non funzionano al 100 x 100 i GPS?... Vorrei tante grazie da Dio per quanti dubbi è certezze ho sull'illecito che viene architettato da questi trafficanti da quattro soldi… Vorrei solo capire fino ha punto siamo stronzi per poter sopportare intrugli del genere e rimanere in silenzio, il silenzio e complicità io non starò mai zitto perché conosco meglio di chiunque altro come si pratica l'endurance… conosco nei dettagli il limite è il suo potenziale… Questo se continua così diventerà in Italia un barzelletta…*"; "*Questo sport se continua così in Italia diventerà una barzelletta…*". Questi messaggi si inserivano in una conversazione, tra più componenti della *chat*, nella quale si commentava una gara di endurance che si stava disputando in pari data presso l'ippodromo di San Rossore, con scambi di messaggi a carattere prevalentemente informativo sull'esito della competizione, sul rispetto delle regole, e sulla disponibilità di assistenza dei vari *team* partecipanti;
- il tenore della conversazione e la connessione tra i messaggi che si sono susseguiti, sembrano deporre nella direzione indicata dalla Procura Federale, apparendo quelli del signor Ambrosio e della signora Giacchero logicamente collegati e, per contro, risultando quello di quest'ultima non pertinente ad altri messaggi della *chat*;
- in punto di fatto, il riferimento sembra sufficientemente circostanziato, atteso che, come dichiarato nell'atto di querela allegato al deferimento, il signor Ambrosio ha ottenuto, nel 2008, in Belgio, una prestigiosa vittoria nella disciplina dell'endurance.
- Quanto sopra vale a ritenere il signor Ambrosio destinatario del messaggio della signora Giacchero, nel contesto del presente procedimento disciplinare. Come da giurisprudenza dominante in ambito sportivo, infatti, per giungere ad un accertamento della responsabilità di un soggetto deferito è sufficiente un grado di prova inferiore al principio "*dell'oltre il ragionevole dubbio*" ma, certamente, superiore ad una mera probabilità. Il Collegio di Garanzia dello Sport del CONI, in proposito, con decisione n. 6 del 2016 ha ribadito che nell'ordinamento sportivo: *"...il grado di prova richiesto, per poter ritenere sussistente una violazione, deve essere comunque superiore alla semplice valutazione delle probabilità, ma inferiore all'esclusione di ogni ragionevole dubbio (...). Siffatto principio ha una portata generale, (...): esso, infatti, rileva*

nel quadro di essa per tutti i casi in cui l'organizzazione sportiva debba provare elementi a fondamento della propria pretesa punitiva."

RITENUTO CHE

- la condotta imputata alla Deferita è incontestata in fatto, avendo la stessa ammesso di avere scritto il messaggio in questione;
- le espressioni ivi riportate, contenenti l'accusa dell'utilizzo di mezzi illeciti nel corso di una manifestazione sportiva, insinuazione non circostanziata né provata, sono indubbiamente lesive "*della reputazione, onorabilità e del prestigio*" di un atleta tesserato, e come tali sanzionabili ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. d) R.G.;
- tali espressioni, prive di riscontro probatorio, si risolvono in un insulto gratuito alla persona ed all'attività di un tesserato;
- è opportuno, infatti, ricordare che se da un lato ciascuno è libero di esprimere le proprie opinioni, tali opinioni non debbono avere carattere di insulto o di accusa, ove quest'ultima non sia provata. Nel caso in esame appare palese come le espressioni utilizzate si risolvano in una denigrazione gratuita;
- d'altro canto, qualora i fatti riportati dalla signora Giacchero fossero stati fondati, la sede per segnalarli non sarebbe dovuta essere una *chat* di gruppo di *WhatsApp*, ma la signora Giacchero avrebbe avuto l'obbligo, quale tesserata, di denunciarli, ai sensi dell'art. 3 R.G.;
- questo Tribunale, pertanto, ritiene che le espressioni utilizzate dalla signora Giacchero, all'indirizzo del signor Ambrosio, rivestano carattere di offensività e irriguardosità;
- la violazione è aggravata per aver commesso il fatto attraverso un mezzo di diffusione, come previsto dall'art. 8, lettera *k)* del Regolamento di Giustizia FISE, tale potendosi intendere una *chat* di gruppo *WhatsApp* con un centinaio di partecipanti;
- non può trovare accoglimento la richiesta, formulata in subordine dalla difesa della Deferita, di l'applicazione di una pena minima, "*attesa anche la mancanza di volontà di indicare specificamente una persona*", in considerazione del fatto che la circostanza indicata non costituisce una attenuante *ex* art. 6 del Regolamento di Giustizia FISE; né, per i fatti su rilevati, può ritenersi che la mancata indicazione specifica di una persona abbia lasciato dubbi in ordine al destinatario del messaggio.

P.Q.M.

il Tribunale Federale, come sopra composto, visto l'art. 1 del Regolamento di Giustizia FISE

APPLICA

alla signora Patrizia Giacchero, come in epigrafe identificata, la sanzione della sospensione *ex* art. 6, comma 1, lettere *e)* ed *f)* per giorni 15 (quindici) e dell'ammenda *ex* art. 6, comma 1, lettera *c)* di € 1.000,00 (mille/00).

Incarica la Segreteria affinché comunichi senza indugio il contenuto della presente decisione all'Ufficio del Procuratore Federale ed alla Deferita, curandone la pubblicazione sul sito istituzionale della Federazione e l'immediata esecuzione, con avvertimento che la mancata ottemperanza alle sanzioni inflitte costituisce illecito disciplinare ai sensi dell'art. 13 del Regolamento di Giustizia FISE.
Così deciso in Roma, presso la sede della Federazione, il giorno 26 aprile 2019.

PRESIDENTE: *F.to* Avv. Lina Musumarra

COMPONENTE: *F.to* Avv. Gianpiero Orsino

COMPONENTE RELATORE: *F.to* Avv. Anna Cusimano